


Banca Capasso Antonio S.p.A.

Sede – Piazza Termini, 1 ALIFE (Caserta)



STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 23 maggio 2019 per Atto del Notaio Alberto Criscuolo di Pietramelara del 23 maggio 2019, repertorio n. 59.571, raccolta n. 23.868, registrato a Sessa Aurunca – Teano il 30 maggio 2019 al n. 2398/1T, iscritto nel Registro Imprese di Caserta protocollo n. 28586/2019 del 30 maggio 2019.

Indice

TITOLO I.....	3
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO.....	3
TITOLO II.....	3
CAPITALE SOCIALE - AZIONI.....	3
TITOLO III.....	5
ORGANI E AMMINISTRAZIONE.....	5
CAPO I.....	5
Assemblee.....	5
CAPO II.....	6
Consiglio di Amministrazione.....	6
CAPO III.....	12
Collegio Sindacale.....	12
CAPO IV.....	13
REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	13
CAPO V.....	13
ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA BANCA.....	13
CAPO VI.....	13
Direzione Generale.....	13
CAPO VII.....	14
RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE.....	14
TITOLO IV.....	14
BILANCIO – UTILI.....	14
TITOLO V.....	15
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....	15
TITOLO VI.....	15
DISPOSIZIONI FINALI.....	15

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita la "Banca Capasso Antonio S.p.A.", di seguito indicata Banca, a rogito del Notaio Angelo Santoro del 31 dicembre 1983, che deriva dal "Credito Agrario Sannita", società cooperativa in nome collettivo, costituita in Alife con atto del Notaio Nicola Petella del 27 ottobre 1912, sciolta per atto del Notaio Girolamo Masella del 10 maggio 1925, e le cui attività e passività furono cedute a favore e a rischio di Antonio Capasso - già socio del Credito Agrario Sannita - che ne continuò l'esercizio con il nome "Banca Capasso Antonio", ditta individuale trasformata, poi, in "Banca Capasso Antonio di Corrado e Luigia Capasso snc", a rogito del Notaio Onorato Battista del 2 maggio 1969, e definitivamente trasformata in società per azioni nel 1983.

Articolo 2

La Banca ha Sede Legale e Direzione Generale in Alife (CE) e può istituire, modificare e sopprimere, nel rispetto della normativa vigente in materia, succursali, filiali, sportelli, e rappresentanze, in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Banca è stabilita sino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata.

Articolo 4

La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione mobiliare, nonché ogni altra operazione o atto che sia strumentale o comunque connesso al raggiungimento dello scopo sociale, ivi incluse le emissioni di obbligazioni e l'assunzione di partecipazioni in Italia ed all'estero, e comunque ogni altra operazione ed attività previste dalla normativa bancaria e finanziaria vigente.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 16.800.000 (sedecimilionioottocentomila) ed è rappresentato da n. 240 (duecentoquaranta) azioni da Euro 70.000 (settantamila) nominali ciascuna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni della Banca, in qualsiasi forma possa avvenire, deve conformarsi alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi.

Articolo 6

Nel caso di trasferimento di azioni *inter vivos* tra i soci, o nei confronti di terzi, agli altri soci, purché regolarmente iscritti nel libro soci, spetterà il diritto di prelazione (anche quando oggetto del trasferimento è la nuda proprietà delle azioni) da esercitarsi in misura proporzionale al numero di azioni possedute da ciascuno, e con automatico accrescimento in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di uno o più soci.

All'uopo, il socio che intenda alienare ad uno o più soci, o a soggetti diversi, tutte o parte delle proprie azioni, deve comunicarlo agli eventuali restanti soci, mediante formale comunicazione contenente tutte le informazioni relative al programmato trasferimento, ed in particolare quelle relative al potenziale soggetto acquirente, nonché al prezzo convenuto, alle modalità di formazione dello stesso ed infine ai termini e modalità del pagamento, se espressamente convenuti.

La comunicazione dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima rispetto alla data prevista dell'alienazione medesima.

I soci destinatari della predetta comunicazione potranno esercitare il diritto di prelazione ai medesimi termini, nonché condizioni e modalità, di quelli comunicati, entro e non oltre il termine perentorio, fissato a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione medesima.

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà avvenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare sia al socio proponente che ai restanti eventuali soci.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

Il trasferimento delle azioni (compresa la loro nuda proprietà) sarà possibile senza l'osservanza delle formalità di cui ai precedenti commi qualora il socio che intenda trasferire le azioni lo faccia a mezzo di atti di liberalità in vita, a favore di parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado compreso.

Ove le azioni vengano ad essere oggetto di pegno i soci hanno diritto di prelazione in caso di vendita (art. 2796 c.c.) o di assegnazione (art. 2798 c.c.). Tale diritto può essere esercitato oltre che nei confronti del creditore pignoratizio anche nei confronti dell'acquirente. Lo stesso diritto è istituito in caso di procedura esecutiva. In ogni caso il creditore pignoratizio non avrà diritto a percepire gli utili.

Restano altresì liberamente trasferibili le azioni a favore di società di esclusiva appartenenza di soci della Banca, a condizione che nello statuto di tali società siano previste le stesse regole sul trasferimento delle azioni di cui al presente articolo e che, nell'ipotesi in cui vi fosse rinuncia all'esercizio della prelazione da parte dei soci, sia riservato tale diritto ai soci stessi della Banca nelle forme e modalità stabilite nel presente articolo, ciò al fine di evitare l'elusione delle clausole di prelazione di cui sopra. Le stesse condizioni valgono in caso di intestazione fiduciaria, previa esibizione del mandato.

Articolo 7

Il diritto di recesso da parte dei soci compete e spetta nei soli casi previsti nel primo comma dell'art. 2437 c.c. e cioè quando i soci stessi non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Banca;
- la trasformazione della Banca;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti il diritto di voto e di partecipazione.

Resta esclusa ogni altra causa di recesso compreso quelle derogabili previste nel secondo comma dell'art. 2437 c.c., che riguardano il diritto di recedere dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per i termini, le modalità ed i criteri di determinazione del valore delle azioni e del procedimento di liquidazione valgono le norme di cui agli artt. 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater. c.c.. Il preavviso di cui all'articolo 2437 c.c. terzo comma è fissato in un anno.

Nella determinazione del valore delle azioni si tiene conto anche del valore di avviamento.

TITOLO III ORGANI E AMMINISTRAZIONE

CAPO I Assemblee

Articolo 8

Le Assemblee dei Soci, sia ordinarie che straordinarie, potranno essere convocate anche fuori della Sede Legale, purché in Italia.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, dovranno essere convocate senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, a norma dell'art. 2367 c.c. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni assembleari debbono essere indette con il rispetto delle formalità previste dall'art. 2366 c.c., con facoltà di ulteriori convocazioni oltre la seconda, a norma dell'articolo 2369 sesto comma c.c..

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, dovunque riunite, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 9

Possono intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto ed iscritti nel libro dei Soci da almeno 30 (trenta) giorni. L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione.

In caso di intervento a distanza per il tramite di mezzi di telecomunicazione, i singoli Soci che usufruiscono di tale modalità di partecipazione dovranno essere identificati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed il Presidente stesso dovrà accertarsi:

- a) che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- b) che sia loro consentito di ricevere, trasmettere e visionare i documenti relativi a tali argomenti;
- c) che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In tali casi, l'azionista che interviene a distanza dovrà manifestare inequivocamente se approva o non approva il singolo capo dell'ordine del giorno o se si astiene su di esso.

L'astensione è neutra.

Il voto può anche essere espresso per corrispondenza.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da altra persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, da chi ne fa le veci o da un Notaio, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 2372 c.c..

La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Per quanto concerne le maggioranze per la validità delle deliberazioni e la redazione del processo verbale, si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e di Statuto, obbligano tutti i Soci

ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 10

Le Assemblee dei Soci, ordinarie o straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e in caso di impedimento anche di questi ultimi, da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero, in mancanza anche di detto Consigliere, da persona più anziana di età.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per redigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'Assemblea il Presidente è assistito da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea e il Segretario esercitano le funzioni ed hanno i poteri di cui agli artt. 2371 c.c. e 2375 c.c..

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio; deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, oltre a deliberare come per legge sulle materie e nei termini di cui all'art. 2364 c.c., stabilisce i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati ed approva:

- a) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del restante personale;
- b) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
- c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 c.c..

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa, almeno annuale, sull'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione.

CAPO II

Consiglio di Amministrazione

Articolo 11

La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, purché in numero dispari, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo e almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, terzo comma, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima

all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5 (cinque); diversamente si approssima all'intero superiore).

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

La composizione dell'organo deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere.

Ai fini delle nomine o della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati stessi.

I risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Resta ovviamente salva la facoltà per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Per la nomina e revoca degli Amministratori valgono le disposizioni di cui all'art. 2383 c.c., e quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Per la cessazione o sostituzione degli Amministratori valgono le disposizioni degli artt. 2385 e 2386 c.c..

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino e che vengano a trovarsi nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità, anche per effetto dell'applicazione della disciplina sul "divieto di interlocking", o non siano in possesso o vengano a non più trovarsi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile, generale, civilistica e speciale.

Articolo 12

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito di ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli Amministratori in carica e sono prese, con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio si raduna ad intervalli regolari di tempo, di norma non superiori a 1 (un) mese, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno 2 (due) amministratori.

Il Consiglio può altresì essere convocato da almeno 2 (due) sindaci previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, anche scelto al di fuori dei propri componenti, determinando il tempo della sua durata in carica e l'indennità di funzione.

Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa all'occorrenza chi debba esercitare le funzioni.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere

sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso (ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla normativa).

Su incarico del Presidente, il Segretario del Consiglio assicura, a seguito di decisioni del Consiglio ovvero in osservanza a prescrizioni normative, gli specifici adempimenti amministrativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e al Registro delle Imprese nonché tutte quelle che si rendano necessarie in conformità alla normativa tempo per tempo vigente).

I verbali (unitamente ai relativi allegati e alla documentazione acquisita agli atti dei verbali stessi) sono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine della seduta stessa.

Le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte se sottoscritti per conformità dal Presidente del Consiglio o dal Segretario.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente e può eleggere un Vice Presidente, qualora questi non siano nominati dall'Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte nell'ordine:

dall'Amministratore Delegato, se nominato;

da altro Amministratore più anziano di età.

Il Presidente favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Amministratori esecutivi. In tal senso favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi del Consiglio, sollecitando la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori del Consiglio.

Il Presidente si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali comitati interni. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

La convocazione avviene mediante lettera, telefax, posta elettronica o altra forma idonea al domicilio di ciascun Consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione è valida anche con lettera consegnata a mano regolarmente accusata nei termini di cui al comma precedente. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto anche a un solo giorno prima della data prevista per la riunione.

Della convocazione si deve dare notizia ai Sindaci effettivi negli stessi modi e termini.

Sono valide le riunioni del Consiglio anche se in difetto della convocazione, purché siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio di Amministrazione siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, il Presidente provvede affinché:

a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni

del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;

b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, che le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate.

Inoltre il Presidente assicura che la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Articolo 14

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'Assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o sulla base della normativa di vigilanza, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

- 1) il business model, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- 2) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e la verifica che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- 3) i criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
- 4) gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- 5) la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ.;
- 6) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- 7) l'indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Banca;
- 8) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
- 9) il sistema degli obiettivi di rischio e le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- 10) la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca e dei conseguenti regolamenti interni;
- 11) l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di succursali, filiali, sportelli, rappresentanze, in Italia e all'estero, nonché la loro soppressione;
- 12) il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale;
- 13) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti investimenti o disinvestimenti che superino il 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Banca;
- 14) l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari strumentali;
- 15) l'assunzione e la rinuncia alla gestione di ricevitorie, esattorie e servizi di tesoreria;
- 16) le assunzioni, i licenziamenti, le promozioni, e la definizione dei procedimenti disciplinari riguardanti il personale dipendente;
- 17) il trattamento economico e normativo del personale dipendente, anche in applicazione dei contratti collettivi nazionali;
- 18) la cancellazione, la restrizione e la riduzione di ipoteche nelle ipotesi in cui esse non siano da porre rispettivamente in relazione all'estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti

vantati;

19) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giudizio e sede e la resistenza alle stesse, fatta eccezione per quelle relative al recupero crediti;

20) gli atti di transazione, rinuncia e conciliazione nonché la compromissione in arbitri o amichevoli compositori;

21) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza;

22) la nomina, la revoca e il trattamento economico del Direttore Generale (se nominato), nonché le relative attribuzioni;

23) le politiche di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci, il riesame, almeno annuale, di tali politiche e la responsabilità sulla loro corretta attuazione, con il compito di assicurare, inoltre, che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;

24) la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;

25) la nomina e la revoca, dopo aver sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo;

26) il processo di gestione del rischio e la valutazione della sua compatibilità con gli indirizzi strategici e con le politiche di governo dei rischi;

27) le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza e stabilendo altresì i limiti massimi all'esposizione della Banca verso gli strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;

28) il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fine regolamentari e la valutazione periodica del loro corretto funzionamento;

29) il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;

30) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;

31) il codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della Banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato, incaricato della conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici deliberati dal Consiglio medesimo, e ne fissa i poteri gestori.

All'Amministratore Delegato possono essere attribuiti i compiti e i poteri del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa all'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico.

Nel caso sia stato nominato l'Amministratore Delegato, non può essere nominato il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice Direttori. Il Vice Direttore o i Vice Direttori possono essere nominati anche se le funzioni di Direttore Generale sono ricoperte dall'Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato spetta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

L'Amministratore Delegato:

1) definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi;

2) definisce e cura l'attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività

o l'ingresso in nuovi mercati;

3) definisce e cura l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;

4) definisce e cura l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare degli strumenti finanziari; ne cura il loro costante aggiornamento;

5) definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del sistema degli obiettivi di rischio;

6) nell'ambito del sistema degli obiettivi di rischio, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;

7) pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;

8) predisporre e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;

9) dà attuazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e di liquidità;

10) con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare, predeterminandone i limiti, poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente all'Amministratore Delegato.

Oltre le attribuzioni delegate, l'Amministratore Delegato provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'attività della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire speciali incarichi ovvero specifici poteri a singoli Amministratori, diversi dal Presidente, nonché a dirigenti o ad altro personale (quadri direttivi ed impiegati), in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo, sempre su proposta dell'Amministratore Delegato, quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

Le decisioni assunte dai titolari dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima utile riunione successiva; in ogni caso i titolari dei poteri delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Banca.

Il Consiglio di Amministrazione determina la retribuzione dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale, sempre nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione stabilite dall'Assemblea dei Soci.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, sempre nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione stabilite dall'Assemblea dei Soci.

CAPO III

Collegio Sindacale

Articolo 16

L'Assemblea dei Soci nomina 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti e designa il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio della carica; la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito; essi sono rieleggibili.

L'Assemblea determina all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di permanenza in carica l'emolumento annuo dei Sindaci, sempre nel rispetto delle politiche di remunerazione stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 17

Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, del presente Statuto e dei regolamenti interni/operativi;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca e sul suo corretto funzionamento;
- d) sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi;
- e) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge,

adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge. A tal fine, il Collegio deve avere una idonea conoscenza dei sistemi adottati dalla Banca, del loro concreto funzionamento, della loro capacità di coprire ogni aspetto dell'operatività aziendale.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno della Banca nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori, al Direttore Generale (se nominato), ai dirigenti e agli altri dipendenti qualsiasi notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I controlli attuati dal Collegio Sindacale devono riguardare tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure, ai diversi rami di attività ed infine all'operatività. Le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, fermo restando gli obblighi di informativa all'Organo di Vigilanza, segnala al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

La nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli è di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Il Collegio Sindacale verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una eventuale partecipazione strategica.

I membri del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del c.c. partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei Soci.

CAPO IV

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 18

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità, sono disciplinati dalla legge.

In particolare, l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Collegio Sindacale, revoca, ove occorra, l'incarico conferito.

L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'incarico.

La società che esercita l'attività di revisione contabile, a norma del TUB, comunica senza indugio all'Autorità di Vigilanza gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria

CAPO V

ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA BANCA

Articolo 19

Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale (se nominato) e coloro che ne svolgono le funzioni possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca, solo previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti in materia dal codice civile, da disposizioni legislative e dalla normativa di vigilanza.

CAPO VI

Direzione Generale

Articolo 20

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i compiti e i poteri. Come previsto dal precedente art. 15, in alternativa alla nomina di un Direttore Generale, i compiti e i poteri del Direttore Generale possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ad un Amministratore Delegato.

Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione degli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e delle operazioni della Banca.

In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Il Direttore Generale, ove nominato, è il capo del personale.

In quanto capo del personale, in particolare, formula proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria dei dipendenti, riferendone poi al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni. Provvede alla destinazione e al trasferimento del personale, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione, ogni 3 (tre) mesi, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.

Il Direttore Generale, quando non rivesta la qualifica di Consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

CAPO VII

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 22

La rappresentanza legale della Banca, di fronte a terzi ed in giudizio, e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, nonché all'Amministratore Delegato, nei limiti delle attribuzioni delegategli e dei poteri al medesimo conferiti dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente.

Delle decisioni assunte in materia, dovrà essere informato il Consiglio di Amministrazione alla prima utile riunione successiva.

Per determinati singoli atti o categorie di atti o negozi il Consiglio di Amministrazione potrà delegare altresì la rappresentanza legale e l'uso della firma sociale anche a propri singoli componenti.

Per agevolare le modalità di svolgimento delle attività di lavoro, il Consiglio può autorizzare dirigenti, quadri direttivi ed impiegati, a firmare singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, fissandone i limiti e le modalità.

TITOLO IV

BILANCIO – UTILI

Articolo 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e nell'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, alla redazione del bilancio, corredandolo della documentazione prescritta.

Articolo 24

L'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci, dedotta la quota di riserva legale, sarà ripartito fra i Soci stessi in proporzione alle azioni possedute salvo che l'Assemblea medesima deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie, per scopi dalla stessa fissati o di rinviarlo in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 25

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Banca, salva l'interruzione di cui all'art. 2943 c.c..

TITOLO V**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE****Articolo 26**

In qualsiasi tempo o per qualsiasi causa si dovesse addvenire allo scioglimento della Banca, l'Assemblea dei Soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e relativi compensi.

TITOLO VI**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 27**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.